



10338-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 632/2021
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		CC - 31/03/2021
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 585/2021
VINCENZO TUTINELLI	- Relatore -	
MASSIMO PERROTTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

udito il difensore

6

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Rimini ha applicato all'odierno ricorrente la pena per come concordata fra le parti ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale disponendo contestualmente l'espulsione del territorio dello Stato dell'odierno ricorrente.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato, (omissis) , articolando i seguenti motivi

2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione della misura di sicurezza dell'espulsione del territorio dello Stato appena espiata. Il ricorrente afferma che la motivazione del provvedimento di espulsione fornisce solo con riferimento alla gravità del fatto ma non esplica di fatto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luca Tamperi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto della personalità e della capacità criminale dell'imputato e deve tener conto di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. Non potendosi risolvere il giudizio in un mero richiamo alla gravità del fatto o al grado di violenza esercitato tanto più che, nel caso di specie, appare riguardare una vicenda da cui sono scaturite lesioni personali per giorni cinque.

3. Le sopra esposte considerazioni fondano l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio sul punto.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021

Il Consigliere estensore
(Vincenzo Tutinelli)

Il Presidente
(Giovanni Diotallevi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 MAG. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

